

Avv. Salvatore M.A. Spataro  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Tel. e Fax 095/383876  
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it  
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la prof.ssa Angela ARCORIA, nata a Catania il 06.09.1971, C.F. RCRNGL71P46C351H, residente in Catania Via E. De Amicis n° 58/D, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (fax 095/383876 - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - C.F. SPTSVT70H14C351H), si elegge domicilio in Catania, Via Canfora n°145 presso lo studio dell'Avv. Salvatore M.A. Spataro.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'USR per il Veneto in persona del Dirigente pro tempore (relativamente all'A.T. di Treviso), - CF. 80019280264 - e nei confronti dell'USR Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIA ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 2016/17 DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE E PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S. 2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN PROVINCIA DI CATANIA INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR VENETO E USR SICILIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO**

PREMESSA

La ricorrente è Docente di discipline Giuridiche ed Economiche (classe A19) con specializzazione anche per la docenza di sostegno. Dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, la stessa è stata assunta proprio sul sostegno con contratto a t.i. con decorrenza dal primo settembre 2014 in provincia di Treviso.



Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la prof.ssa ARCORIA, in quanto assunta anteriormente al reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase B1 della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento (sostegno secondaria) in tutti gli Ambiti della provincia di Catania ove risiede con la famiglia e delle varie provincie siciliane, ossia 1 SICILIA AMBITO 0009; 2 SICILIA AMBITO 0010; 3 SICILIA AMBITO 0007; 4 SICILIA AMBITO 0006; 5 SICILIA AMBITO 0008; 6 SICILIA AMBITO 0026; 7 SICILIA AMBITO 0014; 8 SICILIA AMBITO 0011; 9 SICILIA AMBITO 0025; 10 SICILIA AMBITO 0013; 11 SICILIA AMBITO 0004; 12 SICILIA AMBITO 0023; 13 SICILIA AMBITO 0024; 14 SICILIA AMBITO 0012; 15 SICILIA AMBITO 0016; 16 SICILIA AMBITO 0003; 17 SICILIA AMBITO 0005; 18 SICILIA AMBITO 0022; 19 SICILIA AMBITO 0020; 20 SICILIA AMBITO 0018; 21 SICILIA AMBITO 0028; 22 SICILIA AMBITO 0002; 23 SICILIA AMBITO 0021; 24 SICILIA AMBITO 0017; 25 SICILIA AMBITO 0019; 26 SICILIA AMBITO 0015; 27 SICILIA AMBITO 0001; 28 SICILIA AMBITO 0027, con elencazione anche delle singole scuole prescelte.

A seguire, in ordine di vicinanza, venivano espressi ulteriori Ambiti.

Alla propria domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 46 (+6 per il ricongiungimento nel comune di residenza familiare), in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2011/2012 presso gli Istituti Paritari: "S. ANTONIO" di Adrano (CT) per gli anni scolastici dal 2001/2002 al 2006/2007 classe A019, all'Istituto regionale d'Istruzione di secondo grado per ciechi dal 18/11/2008 al 30/06/2009 classe AD03, all'Istituto Paritario "A. Manzoni" di Biancavilla (CT) per l' a.s 2009/2010 (classe A019) e all'Istituto Paritario "S. Quasimodo" di Catania per gli a.s. 2011/2012 e 2012/2013 classe A019, come si avrà modo di spiegare.



Conseguentemente la prof.ssa ARCORIA non otteneva il trasferimento sperato, rimanendo invece titolare a Treviso e successivamente ha ottenuto l'assegnazione presso il "Liceo delle scienze umane" di Biancavilla (CT): dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. C.p.C.

Viceversa, laddove fosse stato, come doveva, valutato il punteggio relativo ai predetti servizi svolti, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 33 (3 x 10 anni, dei quali 1, essendo prestato sul sostegno, vale 6 punti) e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 79 (+6 per il ricongiungimento familiare), nelle operazioni di mobilità.

Viene documentato in atti che con il predetto punteggio la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento sperato, atteso che nei trasferimenti in ingresso in provincia di Catania per l'insegnamento di sostegno saltano all'occhio i movimenti di seguito dettagliati.

Si tratta di docenti privi di precedenza alcuna, ricompresi nella medesima fase B1 della mobilità e trasferiti in Ambiti richiesti in domanda dalla prof.ssa ARCORIA, che col riconoscimento del punteggio dovuto li avrebbe certamente soverchiati.

- Calafiore Sabrina p. 60;
- D'Antona Andrea e Grasso Antonio p. 63;
- Buscemi Valerio Alessandro, De Blasi Maria Rita, Pumilia Patrizia p. 64;
- De Stefano Maria Grazia p. 65;
- Faraone Costantino, Salemi Salvatore e Tomarchio Patrizia p. 66;
- Badalà Maria Zaira, Calanna Rita e Magliocco Maria Concetta p. 67;
- Failla Maria, Faraone Costantino, Gulino Salvatore, Gueli Lucrezia, Russo Giuseppa, Sciacca Rosa Maria, Santagati Gabriella p. 68;
- Piffero Stefania, Spampinato Elena p. 69;
- Fresta Angelo, La Monica Santi, Arcuria Giuseppe, Tortorici Alba p. 70;
- Magazzù Clementina, Romeo Maria Elena, Scordo Valeria Maria p.71;
- Gagliano Katia, Randazzo Laura, Reina Antonella p.72;
- Pappalardo Alfio p. 73;
- Scarpulla Roberta p. 74;
- Noto Nadia p. 75;
- Cruso Maria, Licciardello Patrizia, Vinci Annamaria p. 76;
- Cavallaro Giuseppa, Santonocito Gisella p. 77.

- - - - = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = = - - - -

Ma vi è di più.

A rendere ancora più stridente l'illegittimità nel caso a mano, va detto che all'esito della pubblicazione dei movimenti la ricorrente ha verificato



che – addirittura –, anche in assenza del riconoscimento del punteggio relativo alla scuola paritaria di cui si è detto sopra, in Ambiti territoriali espressi fra le preferenze dalla ricorrente sono stati trasferiti dei docenti con minor punteggio dei 46 punti (+6) assegnati alla prof.ssa ARCORIA. Anche *rebus sic stantibus*, ossia pur senza i punti del servizio svolto nelle paritarie, la ricorrente è stata lesa nel proprio diritto al trasferimento.

L'operato amministrativo descritto è senz'altro illegittimo in relazione a quanto si espone qui di seguito in

#### DIRITTO

##### A. SUL DIRITTO AL RICONOCIMENTO DEL SERVIZIO SVOLTO IN SCUOLE PARITARIE

**1. ILLEGITTIMITÀ DELLE "NOTE COMUNI" ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:**

***"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.  
E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".***

##### **NECESSITÀ DI ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DI DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.**

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione "Note Comuni", l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

*E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".*

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra ripotata con fonti di rango primario.



Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n°62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate": sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del '94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie.*"

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 "*nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali*



*paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994".*

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa"* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

A chiosa vale richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermate della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle "note comuni" allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

-----○○◇○○-----

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dal ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

-----○○◇○○-----

## **2. SUL CONSEGUENTE DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE IN VIRTÙ DEL MAGGIOR PUNTEGGIO SPETTANTELE.**

Se, dunque, l'art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce -come detto - che: *"i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, la valutazione di tale servizio, in ossequio al precedente punto prospettato sub 1) era ed è dovuta.*

Non resta altro da chiarire, quindi, come i servizi predetti siano risultati, infatti, analiticamente descritti dalla prof.ssa ARCORIA proprio perché il



servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dalla ricorrente.

Gli stessi hanno formato oggetto di apposita analitica elencazione in seno all'allegato D della domanda di mobilità.

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria degli Istituti paritari presso i quali la ricorrente ha prestato servizio il servizio non valutato.

Nella fattispecie, l'Istituto paritario "S. Antonio" di Adrano (CT), con Decreto Ass. Reg. P.I. n°1059/XI del 13/12/2002, ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della L.62/2000.

L'istituto "A. Manzoni" ha ottenuto il riconoscimento con il D.A. n. 34/XI del 23/01/2009.

L'Istituto Regione di Istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi ha ottenuto il riconoscimento con il D.A. n.531 del 17/11/2000.

Si versa in atti la relativa documentazione attestante quanto sopra.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragionare per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge le medesime caratteristiche e dignità.

La stessa giurisprudenza di merito chiamata a giudicare su analoghe questioni, non ha esitato ad accogliere le identiche istanze proposte (cfr. Tribunale di Caltagirone, ordinanza cautelare dell'11/07/2016, R.G.L. n°535/16; Tribunale di Milano, Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/07/16, R.G. n°6202/16; Tribunale di Napoli, Sez. feriale lavoro, ordinanza cautelare del 06/09/16, n°16877/16, R.G. n°17451/16).



**Da ultimo in data 7/3/2017 sull'O.M. 241/2016 è anche caduta la scure del Consiglio di Stato che in via cautelare ne ha profilato l'illegittimità proprio nella parte in cui omette il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.**

Stando così le cose, è ovvio il dovere di valutazione dei servizi in parola in capo all'Amministrazione, che ha errato tanto nel vietarne la allegazione in seno alla domanda prima, quanto a non valutarli poi: errori che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento nell'Ambito prescelto presso la provincia di Catania.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di 33 punti, (3 x 10 anni in questione, ma 1 essendo sul sostegno vale doppio) relativo al servizio svolto presso gli istituti paritari precitati ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento del quale si ha ulteriore prova documentale.

Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia negli ambiti da lei scelti si impone di ritenere che i 79 punti cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento), **avrebbero realizzato il trasferimento sperato**, posto che la ricorrente si è vista superare da colleghi con un punteggio inferiore pari al proprio, ma con un'età inferiore a quella della ricorrente.

Si versa in atti l'estratto dei movimenti con analisi della posizione dei trasferimenti in ingresso scuola secondaria per la fase B in provincia di Catania con immediata leggibilità del dato in questione:

- Calafiore Sabrina p. 60;
- D'Antona Andrea e Grasso Antonio p. 63;
- Buscemi Valerio Alessandro, De Blasi Maria Rita, Pumilia Patrizia p. 64;
- De Stefano Maria Grazia p. 65;
- Faraone Costantino, Salemi Salvatore e Tomarchio Patrizia p. 66;
- Badalà Maria Zaira, Calanna Rita e Magliocco Maria Concetta p. 67;
- Failla Maria, Faraone Costantino, Gulino Salvatore, Gueli Lucrezia, Russo Giuseppa, Sciacca Rosa Maria, Santagati Gabriella p. 68;
- Piffero Stefania, Spampinato Elena p. 69;
- Fresta Angelo, La Monica Santi, Arcuria Giuseppe, Tortorici Alba p. 70;
- Magazzù Clementina, Romeo Maria Elena, Scordo Valeria Maria p. 71;
- Gagliano Katia, Randazzo Laura, Reina Antonella p. 72;
- Pappalardo Alfio p. 73;
- Scarpulla Roberta p. 74;
- Noto Nadia p. 75;
- Cruso Maria, Licciardello Patrizia, Vinci Annamaria p. 76;
- Cavallaro Giuseppa, Santonocito Gisella p. 77.





- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

**B. IN VIA GRADATA - SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO ANCHE A  
PRESCINDERE DALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO IN  
SCUOLA PARITARIA**

In via subordinata la ricorrente rivendica il diritto al trasferimento in alcuno degli ambiti della Sicilia comunque prescelti, per effetto della mobilità 2017/18 anche a prescindere dalla valutazione del servizio nella scuola paritaria di cui si è detto nel precedente capo di domanda.

**SULLA DOMANDA DI MOBILITÀ DELLA RICORRENTE - ESITI**

Ai sensi dell'O.M. dell'08.04.2016 n°241 (all. doc. n. 4) e della stessa L. 107/15 la ricorrente ha dovuto presentare domanda di mobilità, con cui ha richiesto n°27 Ambiti territoriali distribuiti su tutta la regione Sicilia, mettendo, quale prima opzione, l'Ambito n. 009 della provincia di Catania, Regione Sicilia e poi a seguire gli altri Ambiti della provincia di Catania e dell'intera regione della Sicilia: il tutto, secondo un criterio di viciniorità alla residenza del proprio nucleo familiare (cfr. all. doc. n. 1).

La domanda era correttamente inoltrata all'USR Sicilia – A.T. di Catania – quale ufficio competente a gestire la domanda della ricorrente in ragione della sede provvisoria assegnata l'anno precedente.

In data 13.8.2016 l'Amministrazione Scolastica ha pubblicato gli esiti delle operazioni di mobilità e, con vivo stupore, l'odierna ricorrente ha verificato di essere rimasta assegnata nella provincia di Treviso in Veneto, regione ed Ambito non inclusi tra le scelte operate dalla docente.

La ricorrente, quindi, ha cercato di capire che cosa fosse successo ed inspiegabilmente ha potuto constatare che altri colleghi, con minor punteggio e/o addirittura appartenenti alla diversa fase C della mobilità straordinaria di cui alla L. 107/15 art.1 C.108, hanno invece ottenuto il trasferimento in Sicilia (negli Ambiti richiesti dalla ricorrente - cfr. all. doc. n. 10).

Risulta, infatti, ed è leggibile per tabulas che svariati docenti, appartenenti alle successive fasi di mobilità, talvolta anche con punteggi



inferiori a quello della ricorrente, hanno ottenuto la sede in alcuno degli Ambiti siciliani, indicati anch'essi in domanda dalla prof.ssa ARCORIA.

**Provincia di Catania Ambito 008**

Condorelli p.76

Mingiardi p. 75

**Provincia di Palermo Ambito 0022**

Vallone p.72

Vitale p.54

De Caro p.48

Cutrona p.40

**Provincia di Trapani Ambito 0027**

Casadonte p.133

Pecoraro p. 119

**Provincia di Agrigento Ambito 002**

Lo Giudice p. 94

**Si tratta di docenti tutti appartenenti alla successiva Fase C delle operazioni di mobilità su assegnazione ambito Nazionale.**

E ciò solo per evidenziare i movimenti negli Ambiti richiesti, di indubbio interesse per la ricorrente per ragioni di vicinanza alla propria residenza.

**SULLA PROCEDURA DI RECLAMO PREGIUDIZIALE INUTILMENTE**

**PROPOSTA**

La prof.ssa ARCORIA ha proposto formale reclamo all'Amministrazione resistente lamentando quanto sopra e proponendo, ai sensi dell'art. 135 del CCNL di comparto (cfr. doc. all.6), la richiesta di tentativo di conciliazione precisando le circostanze di fatto narrate e denunciando l'assurdo accaduto, ma detto tentativo sui perdeva nel silenzio dell'Amministrazione, che non curante dell'evidenza lo lasciava senza esito alcuno.

La notizia del mancato trasferimento nell'ambito scelto, pur in possesso di tutti i requisiti necessari e del punteggio, ha gettato sia la ricorrente che l'intera famiglia nel più totale sconforto.

In conclusione, l'odierna ricorrente ha ricevuto in data 23.8.2016 dall'Amministrazione scolastica l'indicazione via PEC dell'assegnazione alla scuola in relazione al mancato trasferimento.



## LA VICENDA DELLA MOBILITÀ 2016/17 - MOLTEPLICI IRREGOLARITÀ

Il "caso" dei trasferimenti impazziti, quali quello della ricorrente, non unico in Italia, è già balzato agli onori delle cronache, anche della stampa locale.

Vale la pena di rilevare come le OO.SS. di rilievo Nazionale, avessero subito diffidato l'Amministrazione Scolastica a risolvere il problema degli errori sulle procedure di mobilità ritenendo come un'eventuale contenzioso, ancorché avviato in via d'urgenza, come il presente, avrebbe, comunque potuto non essere sufficiente, in tempi stretti e, quindi, per l'avvio dell'anno scolastico 2016/17 che è avvenuto il 1 settembre 2016.

Quanto sopra esposto sarebbe già sufficiente ad invocare la richiesta tutela, ma per mero tuziorismo, l'odierna ricorrente intende formulare le seguenti considerazioni in diritto al fine di meglio esporre a codesto Tribunale le proprie ragioni anche in ordine alle recenti modifiche operate con la L. 107/15 cd. Buona scuola.

**VIOLAZIONE DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ' (C.C.N.I. e O.M. 08.04.2016 N. 241) ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.**

La L. 107/15 [cd. Buona scuola] ha disciplinato le assunzioni del personale docente, prevedendo tutta una serie di fasi per l'assunzione del personale docente ancora precario di cui al Piano Straordinario di assunzione di cui al D.D.G. del 17.07.2015.

In base al suddetto Piano ed al C.C.N.I. sulla mobilità, secondo la fase di appartenenza, sarebbe stata disposta una relativa modalità di assegnazione del posto.

L'odierna ricorrente è rientrata l'anno scorso nel cd. Piano assunzionale di cui alla L.107/2015, prendendo dunque parte alla fase C della mobilità, per come di seguito si descrive.

Con Ordinanza ministeriale n°241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017



ed in base all'art. 1 prevedeva che *"...le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa..."*.

Il C.C.N.I. di pari data concernente la mobilità e poco sopra richiamato, all'art.3, avente ad oggetto la *"mobilità territoriale a domanda e d'ufficio"* disponeva espressamente che:

*"1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.*

*2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.*

*3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.*

*4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti*

*5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6..."*

#### DISTINZIONE PER FASI



Dunque, dalla lettura dell'O.M. come del citato C.C.N.I., emerge che le operazioni di mobilità territoriale e professionale venivano ad essere inquadrare in quattro distinte fasi, di cui sopra si è già accennato:

- I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a);
- II) - fase B i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016, che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).
- III) fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2016 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.
- IV) fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre "istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito" dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Già la semplice lettura delle fasi di cui si discute rende di palmare evidenza l'iniuità cui l'attività amministrativa concreta sarebbe andata incontro.

Premesso che per le 4 fasi di mobilità su descritte veniva delineato un meccanismo esclusivamente telematico (cfr. art.3 O.M.) attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R., la competenza veniva identificata in capo ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali, cui il dipendente recapitava la domanda, in relazione alla pregressa sede di servizio (cfr.art.6 O.M.), venendo ulteriormente precisato che "...Al



*personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line".*

Come detto, la ricorrente rivolgeva correttamente la propria istanza all'USR Sicilia e riceveva notifica della correttezza dell'operazione telematica andata a buon fine.

L'art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava, poi, che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".*

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità.

Era, invece, l'Allegato 1 a disciplinare l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase A); di cui alla fase B); di cui alla fase C) e dell'ultima fase D).

Quindi, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, disposta solo con atto regolamentare ma totalmente assente dalle disposizioni di rango primario, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M., la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del CCNI: la procedura di mobilità equivale lato sensu ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti.

#### VIOLAZIONE DEI DIRITTI DISCENDENTI DAL PUNTEGGIO ASSEGNATO

E' evidente, però, che nel caso della ricorrente, le predette disposizioni non sono state osservate dal momento che la medesima ha presentato



regolare domanda, ma nella Regione Sicilia, sono state assegnate sedi a docenti con punteggio inferiore alla prof.ssa ARCORIA.

Invero, come noto a tutti, dato il clamore provocato anche sui media nazionali, i destini dei docenti richiedenti la movimentazione sono stati affidati ad un algoritmo predisposto dal M.I.U.R. e la cui attività non trova legittimazione né nella Legge, né in fonti secondarie.

È, comunque, assolutamente evidente che il predetto algoritmo applicato abbia fallito e determinato le aberranti circostanze di cui si è narrato, dando luogo a macroscopici errori nell'identificazione degli ambiti cui destinare i docenti e traducendosi in un mero ed inaccettabile arbitrio da parte della P.A., considerata l'evidente difetto di trasparenza nella gestione delle operazioni di mobilità territoriale di cui si discute.

E non può certo dirsi che l'esistenza degli errori di cui si discute sia una mera rappresentazione di parte, atteso che gli errori nelle operazioni di mobilità sono stati anche ammessi del MIUR (decreto Rett. in autotutela, prot. n. 10015/3 Torino 25/8/2016).

Tuttavia, difettando di buon senso e lungimiranza e malgrado fosse stato già colpito da Ordinanza sospensiva dal T.A.R. Lazio – Roma sez. III bis, [Ord. n. 3588 del 01.07.2016], il M.I.U.R. si è rifiutato di effettuare ex novo le operazioni di mobilità, palesemente errate, inique ed oscure, ancorché consapevole del predetto malfunzionamento e dando vita ad un contenzioso torrenziale su scala nazionale.

Ed è proprio l'affidamento ad un inaffidabile algoritmo che rende impenetrabili le scelte amministrative anche sotto il profilo del radicale difetto di motivazione del provvedimento, rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta: a supportare la movimentazione di docenti ai quattro angoli dello Stivale non v'è uno straccio di leggibile motivazione.

Come sopra ricordato, il CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio"*.



È, dunque, l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, tramite lo scorrimento della graduatoria a determinare l'assegnazione della sede ed appare evidente come lo scorrimento della graduatoria debba avvenire fino al limite dei posti disponibili: già il semplice dato empirico di ritrovare docenti con minor punteggio in alcuna delle sedi prescelte dimostra come non ciò sia affatto accaduto.

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART.3 L.241/90 SOTTO IL  
PROFILO DELLA BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Se, dunque, all'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art.3, L. 7 agosto 1990 n°241, in questa sede intanto giova ribadire con forza come in virtù delle fonti regolamentari e pattizie richiamate, ai fini della valutazione circa l'effettiva ricorrenza delle condizioni giustificative dell'esercizio del potere di datoriale di movimentazione verso uffici e sedi non richiesti, detto potere si venga a connotare necessariamente come (quanto meno) discrezionale, con la conseguente necessità di adeguata motivazione, pertinente alla concreta e specifica situazione presa in esame.

Motivazione, invece, dalla quale non vi è alcuna traccia negli atti adottati dalle varie Amministrazioni periferiche: con riguardo alla posizione del dipendente interessato, il datore di lavoro pubblico, titolare del citato potere manifestatosi discrezionale, è tenuto a prendere in adeguata considerazione l'interesse del soggetto sottoposto al potere medesimo, al fine di evitare che il diritto al posto di lavoro, peraltro in un ambito caratterizzato da stabilità del rapporto ed oggetto di garanzia costituzionale, venga affievolito – *rectius*, compromesso definitivamente – in mancanza di obiettive e concrete ragioni, affatto espresse nell'atto. Anzi, nelle procedure concorrenti, alla quale – come detto – la mobilità va certamente accostata, è proprio il punteggio attribuito all'istanza del concorrente a rappresentare, seppur larvatamente, il parametro della





chiesta valutazione, deponendo per l'accoglimento o meno della posizione espressa dal concorrente.

Nel caso a mano al miglior punteggio vantato dal docente, esattamente come nel caso della ricorrente, è fatta espressa violenza: si comprende *ictu oculi* come il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti, dei quali poco sopra si è data esatta elencazione.

Se, dunque, la movimentazione dei docenti, come la ricorrente, costituisce espressione di una attività dell'Amministrazione, essa va esercitata nel rispetto sia dei "limiti generali della correttezza e della buona fede che presidiano l'esecuzione di qualsiasi contratto, ivi compreso quello dei pubblici dipendenti", sia dei "principi costituzionali dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa imposti dall'art. 97 Cost." (in argomento si vedano, tra le altre, Cass. SS.UU., 26.6.2002, n. 9332, nonché Cass. Sez. Lav.. 14.4.2008, n. 9814).

Ed in giurisprudenza di legittimità e di merito è tenuto fermo il principio per cui alla motivazione del provvedimento va attribuito proprio il significato di rendere intellegibile e ripercorribile l'iter logico seguito, sicché il radicale difetto di motivazione si traduce in simmetrico difetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Nonostante alle fonti di secondo grado (O.M. e CCNI) non possa essere riconosciuto valore di legge ordinaria, non v'è dubbio che gli stessi assumano particolare rilievo nella presente fattispecie come specificazione, cui la stessa Amministrazione si auto-vincola, di quei criteri generali che devono presiedere all'esercizio di una facoltà discrezionale, ai fini del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto lavorativo in essere con il proprio personale, estrinsecando, in tal modo, il potere conferitole dalla legge, che non può essere inteso come arbitrario ed insindacabile attribuzione di taluna o talaltra sede di servizio.



VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ  
AMMINISTRATIVA

A ben guardare, poi, l'intera procedura di mobilità è disarmantemente distante dai principi di trasparenza della P.A.: è la stessa O.M. n°241 dell'8.4.2016, a chiarire come nell'ambito dei trasferimenti disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale al docente interessato venga trasmessa la sola notifica del punteggio riconosciuto; di contro gli elenchi poi pubblicati e dai quali, come si è visto, si ha la conferma aberrante dei trasferimenti adottati in presenza di minor punteggio, non comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità, non consentendo ai destinatari delle notifiche di operare alcuna verifica sulle modalità seguite e determinando, in tal modo, un'evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A. Di fatto, non è resa possibile sia per l'assenza di motivazione, sia per l'oscura leggibilità dei dati, alcuna ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata, né tantomeno a verificare la corretta applicazione, o meno, delle norme di cui ai ricimati C.C.N.I. e O.M.

Per l'effetto,

SI CHIEDE

che l'On.LE adito Tribunale, *contrariis reiectis*,

PREVIO ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E QUINDI

PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

della disposizione ostativa qui espressamente impugnata,

ACCERTI E DICHIARI

il diritto del ricorrente alla valutazione degli anni di servizio prestati pre-ruolo in scuole paritarie e segnatamente dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2011/2012 presso gli Istituto Paritario: "S. ANTONIO" di Adrano (CT) per gli anni scolastici dal 2001/2002 al 2006/2007 classe A019, all'Istituto regionale d'Istruzione di secondo grado per ciechi dal 18/11/2008 al 30/06/2009 classe AD03, all'Istituto Paritario "A. Manzoni" di Biancavilla (CT) per l' a.s 2009/2010 (classe A019) e



all'Istituto Paritario "S. Quasimodo" di Catania per gli a.s. 2011/2012 e 2012/2013 classe A019, con attribuzione del relativo ulteriore punteggio di punti 33 all'esito della domanda di mobilità o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annulli gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto

**ACCERTI E DICHIARI**

In ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, il diritto al trasferimento in provincia di Catania, Ambito 008 della ricorrente per effetto del punteggio dovutole pari a punti 79 ai fini della mobilità interprovinciale in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento.

In via gradata,

nelle non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in subordine

**ACCERTI E DICHIARI**

il diritto della ricorrente in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, per rigoroso rispetto del punteggio vantato dalla ricorrente in relazione alle fasi progressive di mobilità in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, il diritto al trasferimento in Sicilia (in alcuno degli Ambiti indicati in domanda), giacché occupati da docenti collocati in fase di mobilità deteriore e/o titolari di minor punteggio della ricorrente ai fini della mobilità interprovinciale

**IN SUBORDINE**

disporre ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;

In ogni caso, tanto in punto di richieste principali che di domande subordinate, **condannando**, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza



dall'a.s. 2017/2018 nella provincia di Catania per come richiesto nella domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui la ricorso, disponendo sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

ACCOMPAGNANDO SIN D'ORA L'EMANANDO ORDINE

delle disposizioni necessarie atte a darvi

PRONTA ED IMMEDIATA ATTUAZIONE

da parte dell'Ufficio Scolastico e del Dirigente Scolastico della Scuola ove la ricorrente sarà destinata, ciascuno per le proprie competenze, imponendo loro di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 1.09.2017, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente, quali - ad esempio - contratti stipulati con docenti avente punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Spese e compensi.

**Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato ed il relativo versamento è effettuato in misura di Legge.**

- - - - = = = = o o o ◇ o o o = = = - - - -

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.)

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro, come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito



istituzione del MIUR: si allega precedente, ormai assai noto, del Tribunale di Genova, in caso patrocinato dal sottoscritto difensore, che ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Tale precedente ha fatto da apripista a numerosi identici procedimenti autorizzatori su altrettanto numerosi Tribunali d’Italia e si chiede espressamente che l’On. le Tribunale adito voglia sin d’ora autorizzarla.

A tal fine si segnala che la platea dei possibili destinatari è data dai docenti beneficiari di movimenti in ingresso sugli Ambiti indicati dalla ricorrente e che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall’accoglimento della domanda, con particolare riferimento alle province di Catania e Siracusa.

SI ALLEGANO:

- 
1. Domanda di mobilità;
  2. C.C.N.I.;
  3. D.M. 267/07;
  4. O.M. 241/16;
  5. Certificato di servizio scuola paritaria con decreti;
  6. Tentativo di conciliazione con reclamo;
  7. Domanda di assegnazione provvisoria;
  8. C.M. 163/00;
- 



9. D.M. 83/08;
10. bollettini trasferimenti;
11. Giurisprudenza;
12. Elenco scuole non statali Sicilia;
13. Elenco assegnazioni provvisorie Sicilia.

---

Catania, data del deposito in Cancelleria

Avv. Salvatore M.A. Spataro

